La riforma del processo penale

Come è cambiato il processo penale dopo la riforma del 14 giugno 2017.

Dott.ssa Giulia Bruno®

Cosa cambia per il diritto penale sostanziale…

1. Viene introdotto il nuovo **art. 162-*ter* *c.p.*** rubricato «***Estinzione del reato per condotte riparatorie***» (art. 1, co. 1-4, rif.)

Cosa prevede?...

- applicabile ai reati procedibili a querela remissibile (non artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater*,c.p.);
- riparazione integrale (risarcimento/restituzione);
- eliminazione delle conseguenze dannose/pericolose del reato dove possibile;

In particolare…

- la condotta riparatoria deve essere tenuta **prima dell'apertura del dibattimento**;
- il risarcimento del danno può essere riconosciuto dal giudice – se ritenuto congruo – anche se rifiutato dalla persona offesa;
- in caso di impossibilità non addebitabile all'imputato, può essere richiesta al giudice la sospensione del processo e la fissazione di un termine di **massimo 6 mesi** per provvedere al pagamento/alla restituzione (anche a rate);
- la nuova disposizione si applica anche ai procedimenti in corso, anche quando le condotte riparatorie siano state tenute oltre il termine dell'apertura del dibattimento (v. art. 1, co. 3, rif.);
- durante la sospensione del processo è **sospeso altresì il termine di prescrizione**;
- **Resta ferma la confisca** *ex* art. 240, co. 2, c.p.

2. Il legislatore ha previsto, poi, degli **aumenti sanzionatori** per alcune fattispecie di reato. In particolare, sono state innalzati i minimi edittali nelle seguenti ipotesi (art. 1, co. 5-9 rif.):

- **Art. 416-*ter*, co. 1 c.p.**

da 4 a 12 anni → da **6** a 12 anni

- **Art. 624-*bis* c.p.**

comma 1

da 1 a 6 anni
+
da 309€ a 1.032€

→

da **3** a 6 anni
+
da **927€** a **1.500€**

comma 3

da 3 a 10 anni
+
da 206€ a 1.549€

→

da **4** a 10 anni
+
da **927€** a **2.000€**

N.B. è introdotto un nuovo comma all'art. 624-*bis* c.p. che prevede che **non opera il bilanciamento** tra le attenuati *ex* artt. 98 e 625-*bis* c.p. e le aggravanti di cui all'art. 625 c.p.: prima si computano le aggravanti, le attenuanti andranno poi a ridurre la pena così determinata

- **Art. 628 c.p.**

comma 1

da 3 a 10 anni
+
da 516€ a 2.065€

→

da **4** a 10 anni
+
da **927€** a **2.500€**

comma 3

da 4a e 6m a 20a
+
da 1.032€ a 3.098€

→

da **5** a 20 anni
+
da **1.290€** a 3.098€

N.B. è introdotto un nuovo comma all'art. 628 c.p. che prevede che se concorrono più aggravanti del medesimo articolo, o se le stesse concorrono con una di quelle *ex* art. 61 c.p. la pena è della reclusione da 5 a 20 anni e della multa da 1.538€ a 3.098€.

- **Art. 625, co. 1, c.p.**

da 1 a 6 anni
+
da 103€ a 1.032€

→

da **2** a 6 anni
+
da **927€** a **1.500€**

- **Art. 629, co. 2, c.p.**

da 6 a 20 anni

→

da **7** a 20 anni

3. La riforma va poi a toccare la disciplina della **prescrizione** apportando le seguenti modifiche (art. 1, co. 10-15 rif.):

- **Art. 158, u.c., c.p.**

Se i reati di cui all'art. 392, co. 1-*bis*, c.p. (artt. 572, 600, 600-*bis* – 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*,609-*octies*, 609-*undecies*, 612-*bis*) è commesso in danno di un minore, il termine per **la prescrizione decorrerà dal raggiungimento dei 18 anni** della persona offesa.

Se l'azione penale è esercitata prima di quel termine, la prescrizione decorre **dall'acquisizione della notizia di reato**.

Come cambia la sospensione della prescrizione?...

Il vecchio art. 159 c.p.

- **comma 1, n. 1)**

autorizzazione a procedere

- **comma 1, n. 2)**

deferimento della questione ad altro giudizio

Il nuovo art. 159 c.p.

- **comma 1, n. 1)**

autorizzazione a procedere, **dalla data del provvedimento con cui il PM presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità l'accoglie.**

- **comma 1, n. 2)**

deferimento della questione ad altro giudizio, **sino al giorno in cui viene decisa la questione.**

Vengono inoltre introdotti *ex novo*…

- **Art. 159, co. 1, n. 3-*bis*), c.p.**

rogatorie all'estro, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi **6 mesi** dalla rogatoria;

- **Art. 159, co. 2, c.p.** (*il vecchio co. 2 viene abrogato*)

La prescrizione si sospende altresì:

1. dalla **sentenza di condanna** in primo grado al deposito della sentenza di appello (massimo **18 mesi**);

2. Dalla sentenza di **condanna in appello** sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva (massimo **18 mesi**);

qualora la sentenza di condanna venga riformata in **assoluzione** o **annullata** *ex* art. 604, co. 1, 4 e 5-*bis*, c.p.p., i termini vengono computati ai fini della prescrizione

- **Art. 159, co. 3, c.p.**

Se durante i periodi di cui al comma 2 intervengono altre cause di sospensione i termini si prolungano per il periodo corrispondente.

Come cambia l'interruzione della prescrizione?...

Il vecchio art. 160 c.p.

- Interrompono pure il corso della prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al PM o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, il provvedimento del giudice …

Il nuovo art. 160 c.p.

Interrompono pure il corso della prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al PM **o alla PG, su delega del PM,** o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, il provvedimento del giudice …

Gli effetti …

Il vecchio art. 161, co. 1 c.p.

- **comma 1**

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

- **comma 2**

Salvo che si proceda per i reati di cui all'art. 51, co. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., in nessun caso può comportare l'aumento di più di ¼ del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'art. 99, co. 2 …

Il nuovo art. 161, co. 1 c.p.

- **comma 1**

L'**interruzione** della prescrizione ha effetto per **tutti coloro che hanno commesso il reato**. La **sospensione** della prescrizione ha effetto **limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo**.

- **comma 2**

Salvo che si proceda per i reati di cui all'art. 51, co. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., in nessun caso può comportare l'aumento di più di ¼ del tempo necessario a prescrivere, della metà **per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-*bis*, nonché** nei casi di cui all'art. 99, co. 2 …

Le novità riguardanti la prescrizione si applicano ai soli reati commessi **dopo** l'entrata in vigore della riforma

(4 agosto 2017)

è stato delegato al governo...

1. la disciplina del **regime di procedibilità** per taluni reati e delle **misure di sicurezza personali** ed il riordino di alcuni settori del codice penale

   (art. 1, co. 16 rif.)

… secondo i seguenti principi e direttive

- prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con:
  - pena pecuniaria;
  - pena detentiva massima 4 anni (*congiunta o alternativa alla pena pecuniaria*)
  - escluso art. 610 c.p.
- nelle ipotesi di cui sopra, prevedere la procedibilità d'ufficio solo se:
  - la persona offesa è un'incapace
  - sussistono aggravanti ad effetto speciale
  - sussistono aggravanti *ex* art. 339 c.p.
  - danno di rilevante gravità nei reati contro il patrimonio

- nei reati contro la persona procedibili a querela:
  - il termine per presentare querela decorre **dall'entrata in vigore del D. Lgs.** di attuazione se la persona offesa ha avuto prima conoscenza del fatto di reato;
  - Se il procedimento è pendente, il PM dà avviso alla persona offesa di poter presentare querela ed il termine decorre **dal giorno in cui la p.o. viene informata**.

- riformare la disciplina delle **misure di sicurezza** prevedendo:
  - **divieto espresso** di sottoporre a misura di sicurezza personale per fatti non preveduti dalla legge come reati al momento della loro commissione;
  - applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza per i reati di cui all'art. 407, co. 2, let. a) c.p.p., prevedendo la **dura massima** delle misure e **meccanismi di revisione periodica**;
  - revisione del modello definitorio dell'infermità;
  - previsione di **misure terapeutiche e di controllo** e della loro massima durata, fermi meccanismi di revisione periodica;
  - **abolizione del doppio** binario in caso di **incapacità diminuita**, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici/riabilitativi e a misure alternative alla pena.

- disciplina delle **R.E.M.S.**:
  - prevedere la **priorità** per i soggetti per cui sia stato **accertata l'infermità** al momento del fatto;
  - dei soggetti per cui l'infermità è sopravvenuta durante l'esecuzione della pena;
  - imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti quelli per cui occorra accertare le condizioni psichiche;
  - particolare attenzione alle esigenze del trattamento nel rispetto dell'**art. 32 cost.**

è stato delegato al governo...

2. la revisione della **disciplina del casellario giudiziale**

   (art. 1, co. 18 rif.)

… secondo i seguenti principi e direttive

- adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche legislative in materia penale;
- adeguarla al diritto dell'U.E. relativamente al **trattamento dei dati personali** (v. Reg. UE n. 679/2016);
- **semplificare** gli adempimenti amministrativi;
- **abrogare** art. 5, **co. 1**, D.P.R. n. 313/2002;
- rivedere **presupposti** delle iscrizioni al casellario ed adeguarli alla durata della vita media;
- prevedere l'**accessibilità al casellario alle P.A. ed ai gestori di servizi pubblici** per l'esercizio delle loro funzioni;
- **eliminare** le **iscrizioni** dei provvedimenti applicativi della **tenuità del fatto**

Cosa cambia per il diritto processuale penale…

1. si distingue tra l'**incapacità transitoria** e **permanente** dell'imputato (art. 1, co. 21-23 rif.).

vecchio art. 71, co. 1 c.p.p.
se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso …

nuovo art. 71, co. 1 c.p.p.
se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento **e che tale stato è reversibile**, il giudice dispone con ordinanza ~~che questo~~ **che il procedimento** sia sospeso …

Viene introdotto il nuovo **art. 72-*bis* c.p.p**. rubricato «***Definizione del procedimento di incapacità irreversibile dell'imputato***» (art. 1, co. 22, rif.).

Cosa cambia?...

Si distingue a seconda che l'imputato sia affetto da un'infermità reversibile o meno.

art. 71 c.p.p.
infermità transitoria

- il procedimento è **sospeso**

art. 72-*bis* c.p.p.
infermità irreversibile

- sentenza di **non luogo a procedere**
- eventuale misura di sicurezza

N.B. Viene aggiunto un secondo periodo all'**art. 345, co. 2 c.p.p.** che prevede la **riproponibilità dell'azione penale** qualora venga meno l'infermità irreversibile o si dimostri che la stessa sia stata erroneamente accertata

2. L'**elezione di domicilio** presso il difensore d'ufficio. È introdotto il nuovo comma 4-*bis* dell'art. 162 c.p.p.

- **Art. 162, co. 4-*bis* c.p.p.**
  «*L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione,* ***l'assenso del difensore domiciliatario***».

3. Viene modificata la disciplina relativa al **colloqui con il difensore** (art. 1 co. 25 rif.).

- la possibilità di differire di 5 giorni il colloquio con il difensore per il soggetto sottoposto a custodia cautelare (art. 104, co. 3 c.p.p.) viene limitata alle **sole ipotesi** di reato di cui all'**art. 51, co. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.**

4. Viene data maggiore rilevanza alla posizione delle **persona offesa** (art. 1 co. 26 e 27 rif.).

- Dopo **6 mesi** dalla denuncia/querela la persona offesa può chiedere all'autorità procedente dello stato del procedimento (Artt. 335, co. **3-*bis*** e 90-*bis* co. 1 **lett. b)** c.p.p.);

5. Cambia la disciplina degli **accertamenti tecnici non ripetibili** di cui all'art. 360 c.p.p. (art. 1 co. 28 e 29 rif.).

- È stato introdotto un nuovo termine: in caso di **riserva di incidente probatorio** *ex* art. 360, co. 4 c.p.p., chi ha fatto la riserva ha tempo **10 giorni** per chiedere l'incidente probatorio, pena la **perdita di efficacia** della riserva e l'impossibilità di formularla nuovamente

  (Art. 360, co. ***4-bis*** **e** ***5-bis*** c.p.p.).

6. Cambia anche la disciplina dell'**archiviazione** e dell'**esercizio dell'azione penale** (art. 1 co. 30-36 rif.).

- Il P.M. deve esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione entro **3 mesi dal termine massimo previsto per le indagini preliminari** (di regola, 18 mesi).
- Nei casi di **indagini particolarmente complesse** per numero di indagati/persone offese (Art. 407, co. 2, lett. b) c.p.p.) il Procuratore Generale, su istanza del P.M. può prorogare di ulteriori **3 mesi** dandone notizia al Procuratore della Repubblica

(Art. 407, co. **3-*bis*** c.p.p.)

- Il termine è di **15 mesi** (e non di 3) nelle seguenti ipotesi:
  1. delitti **contro lo Stato** (art. 407, co. 2 lett. a), n. 1 c.p.p.);
  2. delitti commessi avvalendosi del **metodo mafioso** (art. 407, co. 2 lett. a), n. 3 c.p.p.);
  3. **terrorismo** (art. 407, co. 2 lett. a), n. 4 c.p.p.).
- Allo scadere del termine, se non prende una decisione sull'archiviazione/esercizio dell'azione penale, il P.M. ne dà comunicazione al **Procuratore Generale** che, con decreto motivato, si **avoca le indagini**.

(Art. 412, **co. 1, primo periodo,** c.p.p.).

- La persona offesa ha più tempo per presentare **opposizione all'archiviazione**:

  - non più 10, ma **20 giorni** per proporre opposizione;
  - tra i reati di cui all'art. 408, co. 3-*bis* c.p.p. viene aggiunto anche l'**art. 624-*bis* c.p.**;
  - il termine di 20 giorni per i delitti di cui all'art. 408, co. 3-*bis* c.p.p. vengono ulteriormente estesi in **30 giorni**.

- come cambia la disciplina sui provvedimenti relativi alla **richiesta di archiviazione**…?

vecchio art. 409 c.p.p.

- **comma 2**

se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne dà avviso …

- **comma 4**

A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al P.M., fissando un termine indispensabile per il compimento di esse

- **comma 6**

L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, co. 5.

nuovo art. 409 c.p.p.

- **comma 2**

se non accoglie la richiesta, il giudice **entro 3 mesi** fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne dà avviso …

- **comma 4**

…le indica con ordinanza al P.M., fissando un termine indispensabile per il compimento di esse, **altrimenti provvedendo entro 3 mesi sulle richieste**.

- **comma 6** (*abrogato*)

~~L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, co. 5.~~

- Viene introdotto il nuovo **art. 410-*bis* c.p.p**. rubricato «***Nullità del provvedimento di archiviazione***».

  in base alla nuova disciplina, il decreto di archiviazione è nullo nelle seguenti ipotesi:

  - **manca avviso** *ex* art. 408 **co. 2 e 3-*bis*** c.p.p.;
  - **manca avviso** *ex* art. 411 **co. 1-*bis*** c.p.p.;
  - se **emesso prima** dello scadere del **termine** *ex* art. 408 co. 3 e3-*bis* c.p.p. senza che sia stata **presentata opposizione**;
  - se viene presentata **opposizione** ed il giudice **non si pronuncia** sulla sua ammissibilità o la **dichiara inammissibile** salvi i casi di cui all'art. 410, co.1.

il nuovo art. 410-*bis* c.p.p. prevede altresì che…

- **comma 2**
  l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nelle ipotesi di cui all'**art. 127, co. 5 c.p.p.**;
- **comma 3**
  l'interessato può proporre reclamo entro **15 giorni** davanti al Tribunale monocratico che provvede in camera di consiglio con ordinanza previo avviso almeno 10 giorni prima dell'udienza. Le parti hanno fino a **5 giorni** prima dell'udienza per presentare memorie.
- **comma 4**

reclamo fondato → rimanda gli atti al G.I.P.

reclamo infondato → condanna reclamante alle spese

- all’art. 411, co. 1 c.p.p. viene **aggiunto** il **riferimento** al nuovo **art. 410-*bis* c.p.p.**;
- in caso di reato commesso da **persona ignota**, il termine per l’**esercizio dell’azione penale** (art. 405, co. 2 c.p.p.) decorre dal provvedimento del giudice ex art. 415, co. 2 c.p.p. (art. 415. **co. 2*bis*** c.p.p.);
- il nuovo comma 3-*bis* dell’art. 407 c.p.p. ed il testo riformato del comma 1 dell’art. 412 c.p.p. si applicano alle **notizie di reato iscritte** nei registro di cui all’art. 335 c.p.p. **dopo l’entrata in vigore della riforma**.

7. Il governo avrà il compito di relazionare al parlamento riguardo ai casi di **ingiusta detenzione**, all'**entità** della **riparazione** e ed ai **provvedimenti disciplinari** nei confronti dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni (art. 1 co. 37 rif.).
(art. 15, co. 1, **secondo periodo**, L. n. 47/2015)

8. Viene modificato l'**art. 408 c.p**. riguardo all'**impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere** (art. 1 co. 38 - 40 rif.).

Cosa cambia?...

- la sentenza di non luogo a procedere si impugna con **appello** e non più con ricorso per Cassazione;
- il **comma 2** è **abrogato**
- il nuovo **comma 3** dispone che la Corte d'Appello decide in camera di consiglio sull'impugnazione.

sono inoltre introdotti i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* …

Cosa prevedono?...

- avverso la sentenza della Corte d'Appello **P.M.** e **imputato** possono ricorrere per Cassazione per i **soli motivi** *ex* art. 606, co. 1 lett. **a)** (*eccesso di potere*), **b)** (*inosservanza/erronea applicazione della legge*) e **c)** (*nullità/inutilizzabilità/inammissibilità/decadenza*);
- la Cassazione decide in camera di consiglio nelle forme dell'art. 611 c.p.p.

9. Cambia il **giudizio abbreviato** (art. 1 co. 41-44 rif.).

Cosa in particolare?...

- è introdotto un **secondo periodo** all'art. 438, co. 4 c.p.p.: quando l'imputato chiede il rito abbreviato immediatamente dopo la chiusura delle indagini preliminari il P.M. può richiedere un **termine di 60 giorni** per indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa, ma in tal caso **l'imputato può revocare la richiesta**.

- alla richiesta di rito abbreviato condizionato può essere subordinata, in caso di rigetto, la richiesta di rito abbreviato semplice o di patteggiamento (art. 438, **co. 5-*bis*** c.p.p.);
- in caso di richiesta di rito abbreviato in sede di udienza preliminare (art. 438, **co. 6-*bis*** c.p.p.):
  - sono **sanate le nullità** (eccetto quelle assolute);
  - l'**inutilizzabilità non potrà essere rilevata** se non derivante da divieti probatori;
  - non si potranno più proporre questioni di **competenza per territorio** del giudice.

- si distingue a seconda che si proceda per un delitto o per una contravvenzione (art. 442, **co. 2** c.p.p.).

DELITTO

- la pena è ridotta di 1/3

CONTRAVVENZIONE

- la pena è ridotta di **1/2**

- qualora, alternativamente al giudizio direttissimo, a quello immediato o a quello conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato scegliesse il rito abbreviato si dovranno osservare, in quanto applicabile, le disposizioni di cui all'art. 438, co. ***6-bis*** c.p.p (artt. 452, **co. 2; 458, co. 1 e 464 co. 1** c.p.p.).

- In sede di giudizio immediato, qualora venga fatto richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, **il giudice, qualora riconosca la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e trasmette gli atti al P.M. presso il giudice competente** (art. 458, **co. 2** c.p.p.).

10. Viene modificata anche la disciplina del **patteggiamento** (art. 1 co. 49-51 rif.).

Nello specifico...

- quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ci sia da rettificare un **mero errore** di **denominazione/computo della pena** provvede **d'ufficio** il giudice che ha emesso il provvedimento o la Cassazione se la sentenza è stata impugnata (Art. 130, co. **1-*bis*** c.p.p.)

- la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere impugnato solo nelle seguenti ipotesi (art. 448, **co. 2-*bis*** c.p.p.):
  - motivi attinenti all'espressione della **volontà dell'imputato**;
  - **difetto di correlazione** tra richiesta e sentenza;
  - **erronea qualificazione giuridica** del fatto;
  - **illegalità** della pena/misura di sicurezza.
- i limiti all'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si applicano **solo alle richieste successive** all'entrata in vigore della riforma.

11. Sono introdotti doveri di **motivazione** più pregnanti per i giudici in **sentenza** (art. 1 co. 52 rif.).

Cosa dovrà fare il giudice...?

- indicare i risultati dell'istruttoria ed i criteri di valutazioni utilizzati avendo riguardo:
  - all'accertamento dei **fatti** e delle **circostanze** dell'imputazione;
  - alla **punibilità** ed alla **determinazione della pena**
  - alla **responsabilità civile**
  - accertamento di **fatti** da cui dipende l'applicazione di **norme processuali**.

(Art. 130, co. **1-*bis*** c.p.p.)

12. Viene modificato il **ragguaglio** tra pena detentiva e pena pecuniaria nel procedimento per decreto penale di condanna (art. 1 co. 53 rif.).

Quanto vale un giorno in carcere...?

- il valore giornaliero (da stabilirsi a discrezione del giudice a seconda della condizione economica dell'imputato) va **da € 75,00- ad € 225,00-**.

  (Art. 459, **co. 1-*bis*** c.p.p.)

13. Cambia il regime delle **impugnazioni** (art. 1 co. 54-56 rif.).

Nello specifico…

- l'imputato può presentare personalmente impugnazione, **salvo quanto disposto dall'art. 613 c.p.p.** (come modificato dalla presente riforma);
- l'impugnazione deve contenere, a pena di **inammissibilità** (Art. 581 c.p.p.):
  - l'individuazione dei **capi** e dei **punti** cui si riferisce;
  - l'indicazione delle **prove** da cui si deduce un vizio di motivazione;
  - delle **richieste**, anche istruttorie;
  - **motivi**, in diritto ed in fatto, a sostegno delle richieste.

- viene introdotto il nuovo **art. 599-*bis* c.p.p**. rubricato «***concordato anche con rinuncia ai motivi di appello***» che prevede:
  - le parti possono **concordare l'accoglimento di taluni dei motivi** (anche sulla pena) di appello con rinuncia degli altri. In questo caso la corte decide in camera di consiglio;
  - l'articolo in commento **non** si applica ai procedimenti per i reati di cui agli artt. 51, co. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.; 600-*bis*; 600-*ter,* co.1, 2, 3, e 5; 600-*quater*, co. 2; 600-*quater*.1, 600-*quinquies*; 609-*bis;* 609-*ter*; 609-*quater*; 609-*octies* c.p. e per quelli contro i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  - se anche la corte ritiene di non poter accogliere, l'accordo **può essere riproposto** in dibattimento;

- viene inserito il nuovo art. 602, **co. 1-*bis*** c.p.p. che stabilisce che, qualora il giudice decida in modo difforme dall'accordo concluso tra le parti, la richiesta e la rinuncia ai motivi restano inefficaci.

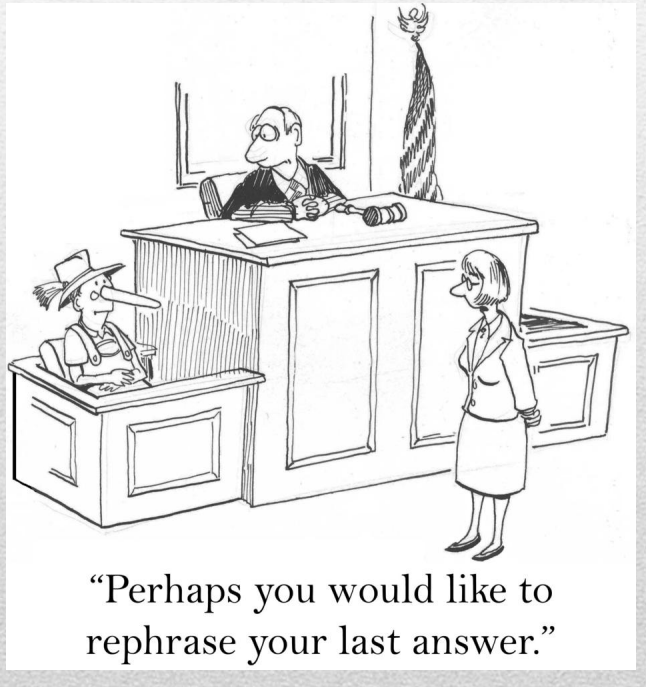
"Perhaps you would like to rephrase your last answer."

- viene introdotto anche il nuovo art. 603, **co. 3-*bis*** c.p.p. con riguardo al solo appello del P.M.: in caso di impugnazione della sentenza di proscioglimento relativa all'interpretazione delle **dichiarazioni** rese da un teste, il giudice deve disporre la **rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale**.

14. Cambia il procedimento avanti alla **Corte di Cassazione** (art. 1 co. 59-71 rif.).

In particolare…

- se la richiesta di remissione della parte privata viene dichiarata inammissibile o respinta, la sanzione (da € 1.000,00 ad € 5.000,00) può essere **raddoppiata** (Art. 48, co. 6 c.p.p.);
- è introdotto un nuovo **comma 6-*bis*** che stabilisce che gli importi di cui al comma precedente dovranno essere **aggiornati** a scadenza biennale;

- la Corte di Cassazione, in caso di impugnazione del riesame (Art. 324 c.p.p.) o dell'appello (Art. 322-*bis* c.p.p.) avverso il sequestro preventivo, deve decidere il ricorso entro **30 giorni** dalla trasmissione degli atti (Art. 325, co. 3 c.p.p.);
- l'avviso di cui all'Art. 610, co. 1 c.p.p. deve **specificare** le **cause di inammissibilità del ricorso** facendo specifico riferimento ai motivi dello stesso;

- il ricorso viene dichiarato inammissibile senza formalità di procedura nelle seguenti ipotesi:
  - difetto di legittimazione;
  - provvedimento non impugnabile;
  - inosservanza degli artt. 582, 583, 585 e 586 c.p.p.;
  - rinuncia all'impugnazione;
  - sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  - sentenza ex art. 599-*bis* c.p.p. (concordato in appello)

- il ricorso per Cassazione **non** può più essere proposto personalmente (Art. 613, co. 1 c.p.p.);

- se il ricorso della parte privata viene dichiarato inammissibile o rigettato, la sanzione (da € 258,00 ad € 2.065,00) può essere **triplicata** (Art. 616, co. 1 c.p.p.);

- è introdotto un nuovo **comma 1-*bis*** che stabilisce che gli importi di cui al comma precedente dovranno essere **aggiornati** a scadenza biennale;

- se la sezione semplice non condivide il principio di diritto sancito dalle S.U., rinvia a queste ultime per la decisione del ricorso (Art. 618, **co. 1-*bis*** c.p.p.);

- le S.U. possono enunciare d'ufficio il principio di diritto, anche qualora sopraggiunga una causa di inammissibilità del ricorso (Art. 618, **co. 1-*ter*** c.p.p.);

- è stata modificata una delle ipotesi di annullamento senza rinvio

Il vecchio art. 620, lett. l) c.p.p.	Il nuovo art. 620, lett. l) c.p.p.
in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari	se la corte **ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto**, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio

- la Cassazione può rilevare d'ufficio:
  - errori materiali, senza formalità;
  - errori **di fatto**, entro **90 giorni** dalla deliberazione;

(Art. 625-*bis*, co. 3 c.p.p.)

- è stato **abrogato** l'Art. 625-*ter* c.p.p. («*Rescissione del giudicato*») che viene sostituito dal nuovo **Art. 629-*ter* c.p.p.** (v. infra)

- in caso di conferma della sentenza di assoluzione, il P.M. può ricorrere per Cassazione solo nei seguenti casi (Art. 608, **co. 1-*bis*** c.p.p.):
  - **eccesso di potere** da parte del giudice (Art. 606, co. 1, lett. a) c.p.p.);
  - **erronea applicazione/inosservanza** della legge penale o di altre norme giuridiche (Art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.);
  - inosservanza delle **nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenze** processuali (Art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p.).

- la nuova disciplina della rescissione del giudicato…

Il vecchio art. 625-*ter* c.p.p.

1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ~~chiedere~~ la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'art. 583, co. 3, entro 30 giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza.
3. Se accoglie la richiesta, la ~~Corte di cassazione~~ revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice del primo grado. Si applica l'art. 489, co.2.

Il nuovo art. 629-*bis* c.p.p.

1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può **ottenere** la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta è presentata **alla Corte d'Appello**, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'art. 583, co. 3, entro 30 giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza.
3. la **Corte d'Appello provvede ai sensi dell'art. 127** e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice del primo grado. Si applica l'art. 489, co.2.

16. Le **relazioni** sull'amministrazione della giustizia (art. 1 co. 72 rif.).

Onere di relazione sull'efficacia della riforma

i Presidenti delle Corti d'Appello devono riferire dati e valutazioni circa la **durata dei giudizi di appello** avverso le sentenze di condanna, nonché sull'applicazione della nuova disciplina di cui all'**art. 599-*bis* c.p.p.**

17. Sono apportate modifiche alle **norme di attuazione** al codice di rito (art. 1 co. 73 rif.).

Nello specifico…

- in materia di reati ambientali (D. Lgs. 152/2006) o di reati che comunque offendono l'ambiente, nell'informare il Ministero dà notizia dell'imputazione (Art. 129, co. 3-*bis* norm. att. c.p.p.);
- è **abrogato** il **terzo periodo** del co. 3-*bis* art. 129 norm. att. c.p.p. (indicazione delle norme che si assumono violate)

- nella formazione dei ruoli, tra i reati cui deve essere assicurata **priorità assoluta** vengono inseriti (Art. 132-*bis*, **lett. *f-bis)*** *norm*. att. c.p.p.):
  - concussione (Art. 317 c.p.);
  - corruzione propria (Art. 319 c.p.);
  - corruzione in atti giudiziari (Art. 319-*ter* c.p.);
  - induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-*quater* c.p.);
  - corruzione di i.p.s. (Art. 320 c.p.);
  - pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)
  - reati contro la P.A. commessi nei confronti di funzionari dell'U.E. o di paesi stranieri (Art. 322-*bis* c.p.).

18. Viene individuato una **nuova funzione** in capo al Procuratore (art. 1 co. 75-76 rif.).

In particolare...

- Il Procuratore è ora chiamato ad assicurare l'**osservanza** delle **norme** relative all'**iscrizione** delle **notizie di reato.**

  (Artt. 1, co. 2 e 6, co. 1 D. Lgs. 106/2006)

19. È stata riformata la disciplina della **partecipazione a distanza** al dibattimento (art. 1 co. 77-81 rif.).

In particolare...

- per le persone che si trovano in stato di detenzione per uno dei reati di cui agli artt. 51, co. 3-*bis* e 407, co. 2, lett. a), n. 4 c.p.p. è sempre prevista la partecipazione a distanza, qualsiasi sia il procedimento.

(Art. 146-*bis*, **co. 1** norm. att. c.p.p.)

- partecipa a distanza nei processi in cui è imputata anche la persona ammessa a programmi o misure di protezione (Art. 146-*bis*, **co. 1-*bis*** norm. att. c.p.p.);

- salvo per i casi di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., il Giudice, anche su istanza di parte, **può** disporre la presenza in udienza dell'imputato (Art. 146-*bis*, **co. 1-*ter*** norm. att. c.p.p.)

Altri casi...

- il giudice può altresì disporre la partecipazione a distanza nei seguenti casi:
  - ragioni di sicurezza;
  - dibattimento di particolare complessità per evitare ritardi nello svolgimento
  - testimonianza di persona a qualsiasi titolo detenuta

  (Art. 146-*bis*, **co. 1-*quater*** norm. att. c.p.p.)

- è onere di comunicazione alle parti ed ai difensori della partecipazione a distanza

Presidente Tribuale/Corte d'Assise	• fase degli **atti preliminari**
Giudice	• nel corso del **dibattimento**

(Art. 146-*bis*, **co. 2** norm. att. c.p.p.)

- nei processi a distanza, il Giudice può autorizzare le parti ed i difensori ad intervenire a distanza se questi se ne assumono i costi del collegamento (Art. 146-*bis*, **co. 4-*bis*** norm. att. c.p.p.)

- anche per i procedimenti in camera di consiglio la partecipazione avviene a distanza a norma dell'art. 146. co. 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* (Art. 45-*bis*, **co. 1** norm. att. c.p.p.);

- la partecipazione a distanza viene comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio (Art. 45-*bis*, **co. 2** norm. att. c.p.p.);

- anche per i procedimenti in camera di consiglio le parti private possono essere autorizzate a partecipare a distanza a loro spese (Art. 45-*bis*, **co. 3** norm. att. c.p.p.);

- il disposto di cui all'art. 146, co. 1-*ter* e 1-*quater* si applica anche in caso di rito abbreviato (Art. 134*bis*, norm. att. c.p.p.);

- in caso di misure di prevenzione personali di cui al D. Lgs. 159/2011 (c.d. *«Codice Antimafia»*), all'esame dei testimoni si applica la disciplina di cui agli artt. 146-*bis* e 147-*bis* norm. att. c.p.p.;

- la nuova disciplina del processo a distanza (Art. 1 co. 77-80 rif.) entrerà in vigore **un anno** dopo la pubblicazione della legge in G.U. (quindi dal 4 luglio 2018), salvo che per i seguenti delitti:
  - terrorismo (Art. 270-*bis*, co. 1 c.p.)
  - associazione mafiosa (Art. 416-*bis* co. 2 c.p.)
  - stupefacenti (Art. 74 D.P.R. 309/1990)

è stato delegato al governo...

1. la riforma della disciplina delle **intercettazioni** di conversazioni o comunicazioni

   (art. 1, co. 82 rif.)

… secondo i seguenti principi e direttive

- prevedere disposizioni atte a garantire una **maggiore tutela della riservatezza** delle comunicazioni (Art. 15 Cost.);
- il P.M. deve **assicurare la riservatezza** delle intercettazioni anche se inutilizzabili o irrilevanti ai fini del procedimento penale, in particolar modo quando contengano **dati sensibili** *ex* art. 4, co. 1 lett. d) D. Lgs. 196/2003
- le intercettazioni devono essere custodite in **archivio riservato** con **divieto di copia**, salvo il diritto di ascolto per il giudice e per i difensori;
- il divieto di pubblicazione *ex* art. 114, co. 1 c.p.p. viene meno solo al termine della procedura di cui all'art. 268, co. 6 e 7 c.p.p. e **solo per gli atti acquisiti**.

- prevedere la possibilità per i difensori di estrarre **copia** e trascrizione delle **intercettazioni ritenute rilevanti**, una volta terminata la procedura *ex* art. 628 c.p.p.;
- il P.M., laddove ravvisi tra le intercettazioni comunicazioni inutilizzabili, contenenti dati sensibili irrilevanti ai fini del processo o non pertinenti alle indagini, **deve** disporne lo **stralcio**

- prevedere che le intercettazioni inutilizzabili, non pertinenti al procedimento o comunque che non contengono informazioni penalmente rilevanti **non possano essere trascritte**, nemmeno in via sommaria, ma sia indicata solo:
  - **data** e **ora**
  - **apparato** su cui è intervenuta l'intercettazione;

- prevedere un **delitto** con una pena massima di **4 anni** di reclusione per chi **divulga riprese/registrazioni** di conversazioni (anche telefoniche) al solo scopo di arrecare danno alla reputazione/immagine altrui, prevedendo come esimenti:
  - utilizzabilità in un procedimento amministrativo/giudiziario;
  - diritto di difesa;
  - diritto di cronaca;

- tenere conto dei **principi** sanciti dalla **CEDU** in materia di libertà di stampa e diritto di informazione;

- prevedere delle **semplificazioni** per l'utilizzo delle intercettazione relativamente ai **reati più gravi** ed ai **reati dei P.U. contro la P.A.**;

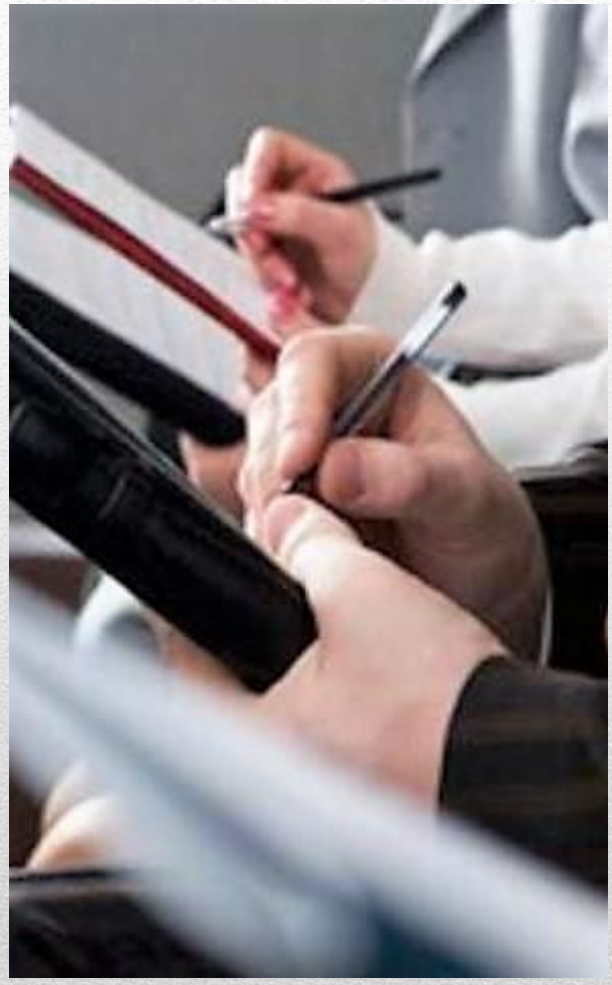

- disciplinare le **intercettazioni tra presenti** con captatori informatici (c.d. «***Trojan***») prevedendo che:
  - il captatore si attivi da remoto solo con **apposito comando** e nei limiti dell'ordinanza che autorizza le intercettazioni;
  - dovere di indicare **ora di inizio e fine della registrazione** e circostanze da indicare nel **verbale *ex* art. 268 c.p.p.**;
  - sia sempre possibile utilizzare i captatori per i reati di cui all'**art 51, co. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.**;
  - nel **domicilio** solo nel caso in cui all'interno si stia svolgendo l'attività criminosa e nei limiti *ex* art. 266, co. 1 c.p.p.;
  - il giudice deve indicare le **ragioni** per cui ricorrere a questo mezzo e non ad un'intercettazione *«ordinaria»;*
  - il **trasferimento** delle intercettazioni deve essere disposto solo verso i server della Procura;
  - al termine delle intercettazioni il captatore deve essere **disattivato** in modo definito e reso **inutilizzabile**;

- devono essere utilizzati solo **programmi informatici conformi** ai requisiti stabiliti dal ministero e che tengano costantemente conto dell'evoluzione tecnica;
- il **P.M.** possa **disporre** le **intercettazioni** con captatore purché:
  1. reati *ex* art. 51, co. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.;
  2. **concreti** motivi d'urgenza;
  3. successiva convalida del G.I.P. entro 48 ore;
  4. indicazione nel decreto d'urgenza delle ragioni che rendono **impossibile** la richiesta al giudice e dei motivi per cui è **necessaria** quella modalità di intercettazioni;

- i risultati delle intercettazioni con captatore devono poter essere usati **solo** per i **reati oggetto del provvedimento** autorizzativo;

- detti risultati siano utilizzabili **in altri procedimenti solo se** indispensabili per l'accertamento dei delitti per cui è **previsto l'arresto in flagranza** (art. 380 c.p.p.);

- **non** possano essere in alcun modo **conoscibili**, **divulgabili** o **pubblicabili** i risultati che coinvolgano **occasionalmente** soggetti **estranei** ai fatti per cui si procede;

è stato delegato al governo...

2. la riforma dei **giudizi di impugnazione** nel processo penale

   (art. 1, co. 82 rif.)

… secondo i seguenti principi e direttive

- prevedere che, nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, avverso l'appello si possa ricorrere per cassazione **solo** per **violazione di legge**;
- prevedere che il Procuratore Generale presso la Corte d'appello possa impugnare **solo** in caso di:
  - **avocazione**;
  - **acquiescenza** del P.M. presso il giudice di primo grado;
- prevedere che il P.M. possa appellare **solo** le sentenze che:
  - abbiano **modificato il titolo del reato**;
  - abbiano **escluso** la sussistenza di un'**aggravante ad effetto speciale**;
  - abbiano stabilito una **pena diversa** da quella ordinaria del reato;

- prevedere che l'**imputato** che sia stato assolto **non** possa impugnare la sentenza nei seguenti casi:
  - il fatto non sussiste;
  - l'imputato non lo ha commesso;

- prevedere l'**inappellabilità**, in caso di **contravvenzioni** punite con la **sola ammenda** o con pena alternativa, nelle seguenti ipotesi:
  - condanna alla sola pena dell'**ammenda**;
  - sentenze di **proscioglimento**;
  - sentenze di **non luogo a procedere**;

- prevedere la **titolarità dell'appello incidentale** dell'imputato nei limiti di proponibilità.

è stato delegato al governo...

3. la riforma **dell'ordinamento penitenziario**

(art. 1, co. 82 rif.)

… secondo i seguenti principi e direttive

- **non** apportare modifiche al regime del c.d. «*carcere duro*» (Art. 41-*bis* ord. pen.);
- prevedere un **contradditorio differito o eventuale** per le decisione del magistrato e del tribunale di sorveglianza ad **eccezione** dei casi di revoca delle misure alternative alla detenzione;
- ad eccezione delle ipotesi di reati di tipo mafioso o terroristico, **facilitare** l'accesso a **misure alternative** alla detenzione con riferimento a:
  - presupposti soggettivi;
  - limiti di pena;

- rivedere la procedura di **accesso alle misure alternative** prevedendo:
  - a **4 anni** il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione;
  - la **presenza** dell'interessato al procedimento di sorveglianza;
  - la **pubblicità** dell'udienza;

- prevedere un'**osservazione scientifica** della personalità da condurre in libertà, individuando tempi, modalità e soggetti che devono intervenire;

- integrazione della disciplina degli interventi dell'**U.E.P.E.**

- misure che rendano più efficaci i **controlli**, anche con il coinvolgimento della penitenziaria;

- **eliminare automatismi e preclusioni** che impediscono o ritardano l'individuazione di un trattamento rieducativo per **recidevi** ed autori di determinate categorie di reati;

- revisione della **disciplina di preclusione dei benefici** penitenziari per gli **ergastolani** (no: casi di particolare gravità, mafia e terrorismo)

- prevedere attività di giustizia riparativa sia in ambito inframurario che nell'esecuzione delle misure alternative

- incrementare le possibilità di **lavoro retribuito** inframurario ed esterno;
- incrementare attività di **volontariato individuale** e di **reinserimento sociale** dei condannati;
- maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere che con l'U.E.P.E.;
- disciplinare l'utilizzo di **collegamenti audiovisivi** per:
  - fini processuali (modalità che garantiscano il diritto di difesa);
  - favorire le relazioni familiari;
- necessità di potenziare l'**assistenza psichiatrica** negli istituti di pena;

- **esclusione** dei sanitari dai consigli di disciplina;
- riconoscere e disciplinare il **diritto all'affettività** dei detenuti
- favorire l'**integrazione** dei detenuti **stranieri**

- adeguamento dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei **detenuti minorenni**, prevedendo:
  - giurisdizione **specializzata** del Tribunale dei Minori;
  - incrementare la **socializzazione**, la **responsabilizzazione** e la **promozione della persona**;
  - applicabilità della disciplina prevista per i minori anche ai **giovani adulti** (18-21 anni);

- **misure alternative** alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato;
- **ampliamento dei criteri** per l'**accesso** alle misure alternative dell'affidamento in prova e della semilibertà;
- **eliminazione** di **automatismi/preclusioni** per revoca o concessione dei benefici penitenziari;
- **rafforzamento** dell'**istruzione** e della **formazione professionale** come elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
- rafforzamento dei **contatti con il mondo esterno**

- attuazione **tendenziale** della **riserva di codice** in materia penale;
- prevedere norme volte al rispetto della dignità umana attraverso:
  - **responsabilizzazione** dei detenuti;
  - conformità della vita penitenziaria a quella esterna;
  - **sorveglianza dinamica**;
- assicurare la **tutela** del **rapporto** tra **detenute** e **figli minori**;
- garantire alle imputate in **custodia** la sospensione della misura fino al raggiungimento del **primo anno di età** della prole;
- in materia di **pene accessorie**:
  - rimozione degli ostacoli al reinserimento del detenuti;
  - durata **non** superiore a quella della pena principale;
- rivedere le disposizioni in tema di **libertà di culto**;

Quando entra in vigore la riforma?

- La riforma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 2017 ed entra in vigore il

3 agosto 2017

- il Governo ha poi diversi termini (da 3 mesi ad 1 anno) per provvedere ad emanare i D. Lgs. di attuazione delle deleghe del parlamento.